



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 14.03.2024

Oggetto:Riconoscimento ai sensi, dell'art. 194 comma 1 lett.a del D.Lgs n. 267/00 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del TAR Campania n. 2256/2023 – r.g. 4473 /2022 spese di giudizio avv. Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società " S.Antonia c / Comune Marano Napoli

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 16:47 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avvisi prot. n. 8226 del 05.03.2024 , prot . nr. 9049 del 11.03.2024 e prot.9192 del 12.03.2024, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio		x
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo		x
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore		x
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa		x
22 Fanelli Stefania	x	
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi		x

Totale presenti n. 20

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il dodicesimo argomento all'ordine del giorno :
"Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. N. 267/2000 a seguito di Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023-4473/2022 Spese di giudizio Avvocato Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società Antonia c/Comune di Marano di Napoli".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. N. 267/2000 a seguito di Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023-4473/2022 Spese di giudizio Avvocato Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società Antonia c/Comune di Marano di Napoli", corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dall'ing. Martino, Responsabile del settore urbanistica e dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedaliere;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.9146 del 12/03/2024, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n.16
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.4 (Rusciano, Izzo, Savanelli, Fanelli)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la proposta ad oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. N. 267/2000 a seguito di Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023-4473/2022 Spese di giudizio Avvocato Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società Antonia c/Comune di Marano di Napoli".

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n.16
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.4 (Rusciano, Izzo, Savanelli, Fanelli)

- 3) dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

La seduta è tolta alle ore 21:27

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 a favore dell'avv. M. D'Angiolella per spese giudizio -riferimento sentenza Tar Campania n. 2256/2023

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

CONSIDERATO che

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che è responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette a ottenere l'adempimento, il Comune è tenuto a eccepire il difetto di legittimazione;
- per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- Rilevato che l'art. 194 su richiamato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente
 - Sentenze esecutive
 - Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni.
 - Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
 - Acquisizione di beni e servizi

CONSIDERATO che con ricorso n. 4473/2022 la S.Antonia S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi M. D'Angiolella con domicilio in Napoli alla via viale Gramsci n. 16 adiva il Tar Campania per l'accertamento del silenzio del Comune di Marano di Napoli maturato sulle diffide del 17/01/2022 e del 13/07/2022 a mezzo pec, dirette a concludere il procedimento per il rilascio di permesso di costruire in zona edificabile di via Gioberti, istanza prot. 15081/2021

Che con sentenza n. 2256/2023 il Tar Campania accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente e condannava il Comune di Marano di Napoli al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge e oltre il rimborso del contributo unificato, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

Rilevato che la fattispecie integra gli estremi di cui all'art. 194 del D.L.gs n. 267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. E' necessario, pertanto, procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese. Il finanziamento di euro 4.677,36 trova capienza al cap.169/2024 denominato Oneri Straordinari di Gestione Corrente.

Dato atto che

- L'art. 239 comma 1 lett b n.6, del DLgs n. 267/2000 dispone che l'organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio,
- l'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti
- VISTI :
- IL vigente statuto comunale
- Il vigente regolamento di contabilità
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
- La legge n. 289/2002

PROPONE

-Riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del DLgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza del TAR Campania n. **2256/2023** pubblicata in data 13/04/2023 e notificata all'Ente in data **21/04/2023** con formula esecutiva relativa al giudizio RG **4473/2022** proposto dalla società S. Antonia srl avente ad oggetto " accertamento silenzio del Comune di Marano di Napoli sulle diffide del 17/01/2022 e del 13/07/2022 a mezzo pec. dirette a concludere il procedimento per il rilascio di permesso di costruire in zona edificabile di via Gioberti, istanza prot. 15081 del 2021"

-Darsi atto che le spese di giudizio ammontanti a euro **4.677,36** così come **da proforma di fattura** inviateci dall'avv. D'ANGIOLELLA in data **07/11/2023** vanno liquidate come statuito in sentenza n. **2256/2023** del 13/04/2023 in favore dell'avvocato Luigi M. D'Angiolella procuratore della società S. Antonia srl nel giudizio r.g. n. **4473/2022** dichiarato antistatario e con bonifico bancario su conto corrente intestato all'avv. Luigi M. D'Angiolella Credit Agricole Cariparma S. p. a Ag. NA /3 IBAN IT06N0623003539000035332162

-Di dare atto, altresì che la spesa di euro **4.677,36** sarà imputata sul cap. 169 denominato " ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE " bilancio 2024

-Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co 4 del DLgs 267/2000

-Trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei CONTI, AI SENSI DELL'ART. 23 L. 27/12/2002 n. 289

L'istruttore amministrativo
M.R.Perillo



Il responsabile settore Urbanistica e Patrimonio
Ing. Angelo Martino





Considerato

La relazione redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica Ing. Angelo Martino contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022. Spese di giudizio Avv. Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società S. Antonia S.R.L. c/ Comune di Marano di Napoli"*.

- L'attestazione di regolarità tecnica sottoscritta dall'Ing. Angelo Martino e quella contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedaliere;
- Che il debito trae origine dalla sentenza n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022 del Tar Campania notificata all'Ente in data 17/04/2023;

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 4.677,36 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 2256/2023	
<i>Compensi professionali</i>	3.000,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	450,00
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	300,00
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	138,00
TOTALE	3.888,00
<i>Iva 22%</i>	789,36
Totale documento	4.677,36

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
Sentenza n. 2256/2023 – R.G. 4473/2022 del Tar Campania.	Avv. Luigi Maria D'Angiolella C/o Comune di Marano di Napoli;	4.677,36



Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0009146 del 12-03-2024
Ingresso

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

Oggetto: *Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022. Spese di giudizio Avv. Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società S. Antonia S.R.L. c/o Comune di Marano di Napoli".*

In data 11/03/2024 presso lo studio del dott. Antonio Moliterno a Teverola (Ce), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

Che in data 11/03/2024, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisita, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022. Spese di giudizio Avv. Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società S. Antonia S.R.L. c/ Comune di Marano di Napoli".

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;



Considerato

La relazione redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica Ing. Angelo Martino contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022. Spese di giudizio Avv. Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società S. Antonia S.R.L. c/ Comune di Marano di Napoli"*.

- L'attestazione di regolarità tecnica sottoscritta dall'Ing. Angelo Martino e quella contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedalieri;
- Che il debito trae origine dalla sentenza n. 2256/2023 – r.g. 4473/2022 del Tar Campania notificata all'Ente in data 17/04/2023;

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 4.677,36 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 2256/2023	
<i>Compensi professionali</i>	3.000,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	450,00
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	300,00
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	138,00
TOTALE	3.888,00
<i>Iva 22%</i>	789,36
Totale documento	4.677,36

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
Sentenza n. 2256/2023 – R.G. 4473/2022 del Tar Campania.	Avv. Luigi Maria D'Angiolella C/o Comune di Marano di Napoli;	4.677,36



Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 11/03/2024

Il Collegio dei Revisori



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Egregio sig. Presidente del Consiglio comunale di Marano di Napoli

Marano di Napoli, li il 13 / 03 / 2021

Oggetto:

RICONOSCIMENTO, AI SENSI ART. 194 C.1 LETT. A DEL D.L.S. N. 267/2000
DELLA LEGITIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO STATO PER TAR
CAMPANIA N. 2256/2020 - R.F. 4473/2020 SPESE IN FIDUCIARIO LUIGI MARIA
D'ANTHIOCELLA FIDUCIARIO SOCIETÀ ANTONIA c/COMUNE MARANO NA

Egregio Presidente del Consiglio Comunale,

Premesso,

Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità tecnica.

Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità contabile.

Che è stato espresso parere favorevole dai Revisori dei Conti.

Tutto ciò premesso





La Commissione nel prende atto del parere positivo di regolarità tecnica e del parere favorevole dei Revisori dei Conti e, non rilevando ulteriori ovvero eventuali criticità, esprime

All'Unanimità

A Maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

Tanto si doveva alla SS.VV.

FTO DOMENICO CATUOGNO (PRESIDENTE)	 FAVOREVOLE
FTO BARBARA SCHIATTARELLA (VICE-PRESIDENTE)	FAVOREVOLE 
FTO TERESA GIACCIO (COMMISSARIO)	ASSENTE
FTO LUISA DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE 
FTO NUNZIO RUSCIANO (COMMISSARIO)	ASTENUTO 
FTO DOMENICO PARAGLIOLA (COMMISSARIO)	ASTENUTO 

Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Oggetto: Riconoscimento di D.F.B. ai sensi dell'art 194 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 267/2000 a favore dell'avv. Luigi Maria D'angiolella rif. Sentenza TAR Campania n. 2256/2023 -Giudizio societa' S. Antonia c/Comune di Marano di Napoli

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguente prospetto:

IL RESPONSABILE di Settore

NOME E COGNOME
ing. Angelo Martino

Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
per il seguente motivo.....

Data 09/03/2024

Il Responsabile
ing. Angelo Martino

IL RESPONSABILE di Settore
Servizi economico-finanziario

Dott. Renato Spedalieri

Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o su patrimonio dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile
(nome cognome firma leggibile per esteso)

I. Prov. 8/2h Conf. 169
€ n° 677,36
A. M. P.

N. 04473/2022 REG.RIC.

Publicato il 13/04/2023



N. 02256/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04473/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4473 del 2022, proposto da S. Antonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di Marano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per l'accertamento del silenzio del Comune di Marano di Napoli maturato sulle diffide del 17.1.2022 e del 13.7.2022 a mezzo pec, dirette concludere il procedimento per il rilascio di permesso di costruire in zona edificabile di via Gioberti, istanza prt. 15081 del 2021

N. 04473/2022 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che

-parte ricorrente ha introdotto il ricorso in oggetto rappresentando la persistente inerzia del Comune resistente sulla sua richiesta di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 quale, lottizzante e proprietario di un lotto autonomo, c.d. lotto 15, ambito B del comparto C17, ai sensi del PUA vigente, (istanza identificata al protocollo n. 0015081 del 27.5.2021);

- il predetto PUA relativo al comparto C17, tuttora vigente, è stato adottato all'esito dell'attivazione dei poteri sostitutivi della provincia stante l'inerzia del comune sulla relativa richiesta, ovvero con delibera del Commissario nominato in sostituzione dalla Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge Regione Campania n. 19/2021 ed è stato accolto con sentenza della Sezione, II, 9 marzo 2016 n. 1341 il ricorso avverso le delibere 23 e 89 del 2015 con le quali il Comune aveva inteso annullare in autotutela la decisione del Commissario (la predetta è passata in giudicato, essendo stato rigettato, perché manifestamente infondato, il relativo appello del Comune soccombente, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2283 del 17 aprile 2018)

-parte ricorrente ha quindi rappresentato che l'interesse alla edificazione del suo lotto era stato fatto valere già in precedenza, anche attivando un diverso strumento, ovvero il cd. permesso di costruire convenzionato ex art. 28bis del d.P.R.

N. 04473/2022 REG.RIC.

380/2001, richiesta però rigettata con atto del Commissario nominato in sostituzione, su richiesta della società ricorrente del 25 maggio 2020;

-la richiesta di rilascio del permesso di costruire è rimasta senza riscontro nonostante le plurime diffide inoltrate dalla società ricorrente, con le quali (cfr. diffida del 17 gennaio 2022, alla quale p seguita quella del 13 luglio 2022) si rappresentava anche quanto segue: “ il lotto di proprietà di circa 4251 mq, intanto, è marginale e staccato rispetto alla complessiva area del PUA citato, è fornito di strade per ogni lato, di fogne di rete elettrica come un lotto residuo di tipo “B”, cosicché la società ha ritenuto di avviare il procedimento autonomamente, in relazione al fondo di sua proprietà, senza richiesta di premialità aggiuntive fondate sul cd. Piano Casa;

Rilevato che, con sentenza della Sezione n. 7892 del 19 dicembre 2022, non impugnata, l'azione introdotta in questo giudizio è stata qualificata come volta ad ottenere l'accertamento del silenzio-assenso, lamentando parte ricorrente l'inerzia del Comune sull'istanza di rilascio del permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. 380;

Ritenuto che tale domanda debba essere accolta, sussistendo i presupposti giuridici e temporali per la formazione del silenzio significativo ex art. 20 dl d.P.R. 380/2001;

Ritenuto, in particolare, che a tale conclusione debba giungersi:

- sia che si informi la presente decisione al tradizionale orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2021, n. 1629; Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2021, n. 5018; T.A.R. Salerno Sez. II, 30 marzo 2021, n. 828; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 4 gennaio 2021, n.32), secondo cui la formazione del silenzio-assenso presuppone anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia, nonostante tale condizione non sia espressamente stabilita dall'art. 20 comma 8 del d.P.R. 380/2001 (secondo questa diffusa opzione ermeneutica dell'istituto del silenzio-assenso, se un certo risultato è illegittimo, non si po' ammettere che in quel caso maturi il silenzio-assenso, per una sorta di

N. 04473/2022 REG.RIC.

principio di non contraddizione tra lo strumento di semplificazione e la conformità dell'attività privata alla disciplina vigente);

-sia che si ritenga, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746) ed autorevole dottrina, che il silenzio-assenso si forma anche in assenza di conformità urbanistica, poiché occorre distinguere il perfezionamento della fattispecie legale del silenzio, equiparato dal legislatore appunto ad un atto favorevole, dalla legittimità degli effetti che ne derivano (analogamente a come avviene per il rilascio del permesso di costruire espresso, che ben può essere viziato e quindi impugnabile da terzi o oggetto di autotutela ex art. 21-nonies della legge 241/90);

Ritenuto, in particolare, che, incontestato il decorso del termine, alla luce del primo e tradizionale orientamento sopra riportato, deve osservarsi che parte ricorrente ha allegato e documentato la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente e nessuno dei profili oggetto di deduzione è stato contestato specificatamente dal comune costituito;

Osservato che l'accoglimento delle ragioni del ricorrente è avvalorato dal principio di non contestazione ex art. 64 comma 2 c.p.a., oltre che ex art. 64 comma 4 c.p.a. tenuto conto del comportamento tenuto dal Comune nel corso del processo che, dapprima, con la memoria depositata in data 30 novembre 2022, ha rappresentato che stava cercando di *"ricostruire una complessa vicenda e (...) provvedendo ad adottare, in riscontro a tutte le istanze avanzate tra cui anche quella dell'odierna ricorrente, i più opportuni provvedimenti"*, ma, successivamente, non ha più dato conto del prosieguo delle attività istruttorie o comunque avviate per l'esame della vicenda, non avendo svolto più alcuna attività difensiva e non essendo neanche comparsa all'udienza pubblica del 30 marzo 2023;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto nel senso che sull'istanza di rilascio del permesso di costruire inoltrata con n. 0015081 in data 27.5.2021 deve ritenersi formato il silenzio-assenso ex art. 20 del d.P.R. 380/2001

N. 04473/2022 REG.RIC.

e che le spese debbano informarsi al principio di soccombenza con liquidazione contenuta nel dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000, oltre accessori come per legge e oltre il rimborso del contributo unificato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA**AI SENSI DELLA L. 21/01/1994 N. 53 E DEL DM N. 44 DEL 21.2.11**

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di **aprile** ad istanza della **soc. S.Antonia srl** in persona del legale rapp.te p.t., sig. Cesaro Bruno, con sede in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza n. 122 (P.IVA 07008220639), io sottoscritto **Avv. Luigi M. D'Angiolella** (C.F. DNG LMR 63H08 G333C) con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 16, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli giusta autorizzazione n. 003249 dell'8.7.2020 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21.12.1994

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente:

- sentenza del TAR Campania, Napoli n. 2256/2023 pubblicata il 13.4.2023 resa nel giudizio innanzi al TAR Campania, sez. II. di Napoli all'esito del procedimento r.g.n. 4473/2022 **che si attesta conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico dal quale detta copia è stata estratta, ossia dal sito di giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it**

A

- **Comune di Marano di Napoli** in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano domiciliato nella sua casella di posta elettronica certificata: raffaele.marciano@pecavvocatinola.it, **indirizzo estratto dal Reginde, nonché dagli scritti difensivi depositati nel giudizio NRG 4473/2022**

ATTESTO

che il messaggio PEC inviato dall'indirizzo del mittente "luigidangiolella@pec.giuffre.it", oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- sentenza del TAR Campania, Napoli n. 2256/2023 pubblicata il 13.4.2023 resa nel giudizio innanzi al TAR Campania, sez. II. di Napoli all'esito del procedimento r.g.n. 4473/2022 **che si attesta conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico dal quale detta copia è stata estratta, ossia dal sito di giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it**

Napoli, data di notifica

avv. Luigi M. D'Angiolella

Firmato digitalmente da: Luigi Maria D'Angiolella
Ruolo: Avvocato
Data: 17/04/2023 11:29:44

Data: 17 aprile 2023, 11:32:25
Da: luigidangiolella@pec.giuffre.it <luigidangiolella@pec.giuffre.it>
A: raffaele.marciano@pecavvocatinola.it
Oggetto: NOTIFICA AI SENSI DELLA L.N. 53 DEL 21.1.1994 (S.Antonia srl)
Allegati: 202302256_01.pdf (189.4 KB)
RELATA PEC.pdf (214.3 KB)

RELATA DI NOTIFICA
AI SENSI DELLA L. 21/01/1994 N. 53 E DEL DM N. 44 DEL 21.2.11

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di **aprile** ad istanza della **soc. S.Antonia srl** in persona del legale rapp.te p. t., sig. Cesaro Bruno, con sede in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza n. 122 (P.IVA 07008220639), io sottoscritto Avv. Luigi M. D'Angiolella (C.F. DNG LMR 63H08 G333C) con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 16, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli giusta autorizzazione n. 003249 dell'8.7.2020 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21.12.1994

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente:

- sentenza del TAR Campania, Napoli n. 2256/2023 pubblicata il 13.4.2023 resa nel giudizio innanzi al TAR Campania, sez. II di Napoli all'esito del procedimento r.g.n. 4473/2022 **che si attesta conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico dal quale detta copia è stata estratta, ossia dal sito di giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it**

A

- **Comune di Marano di Napoli** in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano domiciliato nella sua casella di posta elettronica certificata: raffaele.marciano@pecavvocatinola.it, indirizzo estratto dal Regide, nonché dagli scritti difensivi depositati nel giudizio NRG 4473/2022

ATTESTO

che il messaggio PEC inviato dall'indirizzo del mittente "luigidangiolella@pec.giuffre.it", oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- sentenza del TAR Campania, Napoli n. 2256/2023 pubblicata il 13.4.2023 resa nel giudizio innanzi al TAR Campania, sez. II di Napoli all'esito del procedimento r.g.n. 4473/2022 **che si attesta conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico dal quale detta copia è stata estratta, ossia dal sito di giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it**

Napoli, data di notifica

avv. Luigi M. D'Angiolella

Live s.r.l.

PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. N. 267/2000 a seguito di Sentenza del Tar Campania n. 2256/2023-4473/2022 Spese di giudizio Avvocato Luigi Maria D'Angiolella Giudizio Società Antonia c/Comune di Marano di Napoli".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Si passa all'ultimo punto dell'ordine del giorno, numero 12: "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. N. 267/2000 a seguito di Sentenza del Tar Campania numero 2256/2023-4473/2022 Spese di giudizio Avvocato Luigi Maria D'Angiolella, giudizio Società Antonia c/Comune di Marano di Napoli".

Se ci sono interventi, nessun intervento.

Si può passare alla votazione.

Chi è favorevole alla approvazione del punto 12 all'ordine del giorno, alzi la mano. 16 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? Si astengono i Consiglieri Rusciano, Izzo, Savanelli, Fanelli.

Quindi viene approvato.

Si vota la immediata eseguibilità, sempre di questo punto all'ordine del giorno numero 12.

Chi è favorevole? 16, come sopra.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? 4 voti astenuti, come sopra.

Alle ore 21:27 la seduta è conclusa.

Buonasera a tutti.

FINE SEDUTA ORE 21:27

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-

Gaetano Mosella

Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato

Giovanna Imperato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal *11/04/2014*

Marano di Napoli

11/04/2014



Il Responsabile *[Signature]*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile *[Signature]*

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile